

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute alla Regione a seguito dell'emissione di atti di contestazione/avvisi di accertamento e su quelle spettanti per rimborso al contribuente si applicano gli interessi di mora nella misura prevista per legge, ovvero nelle percentuali di seguito riportate:

dal 1.01.1997	2,5% dell'importo del Tributo da calcolare per ogni semestre maturato
dal 1.07.2003	1,375% dell'importo del Tributo da calcolare per ogni semestre maturato

Riferimenti normativi:

- Artt. 43 e 44 Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni
- Art.1 Legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni